

"b) di affidare l'assistenza nelle vertenze alle autorità innanzi alle autorità giudiziarie, o amministrative o tributarie di Roma a professionisti scelti in un albo da formarsi a cura di una apposita commissione presieduta dal Presidente dell'Istituto. Sorgendo una contestazione giudiziale, il Capo del Servizio Legale dovrebbe proporre alla Direzione dell'Istituto il nome del professionista incluso nell'albo il quale, tenuto conto della natura e della importanza della vertenza, dovrebbe essere affidata la trattazione della causa.

"c) Alla difesa innanzi alle autorità giudiziarie provinciali, dovrebbe essere provveduto mediante l'opera dei professionisti del posto, da scegliersi caso per caso, dalla Direzione su proposta del Capo del Servizio Legale. Solo in casi eccezionali e per ragioni di pratica utilità, potrebbero essere investiti di tale difesa anche professionisti residenti a Roma.

"d) Dovrebbe essere fatto obbligo ai professionisti così delegati di attenersi alle istruzioni loro comunicate dal Servizio Legale e di richiederle ad esso qualora sorgano nel cor-